



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-787/19, 27 gennaio 2021 ECLI:EU:C:2021:72	Commissione c. Austria	Sesta	Inadempimento di uno Stato	AT	/	/	/	Neutralità	Regime speciale delle agenzie di viaggio - Applicazione a tutti i tipi di clienti - Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa - Articolo 73 - Base imponibile - Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l'insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile
Classificazione									
Diritto secondario- Iva									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
Escludendo dal regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio i servizi turistici prestati a soggetti passivi che li utilizzano nell'esercizio della loro impresa e autorizzando le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a tale regime, a determinare globalmente la base imponibile dell'IVA per gruppi di servizi o per tutti i servizi forniti alla clientela nel corso di un periodo d'imposta, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti previsti dagli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.									
Nota redazionale									
Con la sua prima censura, la Commissione sostiene che, escludendo dal regime speciale i servizi turistici forniti ai soggetti passivi che li utilizzano nell'esercizio della loro impresa, la disciplina iva austriaca sui servizi delle agenzie di viaggio è incompatibile con gli articoli da 306 a 310 della direttiva IVA. Con riferimento all'ambito di applicabilità del regime speciale iva contenuto in tali norme, la Corte richiama la propria costante giurisprudenza, secondo cui deve prevalere l'approccio basato sul cliente. Secondo tale approccio, il regime speciale iva delle agenzie deve applicarsi ai servizi forniti a tutti i tipi di clienti, senza alcuna limitazione soggettiva al solo caso di vendita di viaggi ai soggetti <i>consumer</i> . Secondo la Corte, l'approccio basato sul cliente è quello che permette di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti dal regime speciale, vale a dire, in primo luogo, una semplificazione delle norme IVA applicabili alle agenzie di viaggio e, dall'altro, una ripartizione equilibrata tra gli Stati membri del gettito derivante dalla riscossione di tale imposta. Nel caso di specie la Corte rileva che, escludendo dal regime speciale i servizi turistici forniti a clienti soggetti passivi, la Repubblica d'Austria ha limitato illegittimamente il regime al solo settore «business-to-consumer». Con la sua seconda censura, la Commissione contesta alla Repubblica d'Austria di aver previsto, sempre con riferimento alla citata disciplina, la possibilità di determinare la base imponibile iva delle agenzie di viaggio per gruppi di servizi o per tutti i servizi forniti durante il periodo d'imposta dal soggetto passivo piuttosto che sulla base di ciascuna prestazione. La Corte ha affermato che la direttiva IVA non prevede una siffatta possibilità per quanto riguarda il regime speciale e che l'articolo 318 della direttiva, che consente di determinare globalmente la base imponibile in taluni settori, non si applica ai servizi delle agenzie di viaggio. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che è possibile effettuare, nel calcolo del margine di profitto delle agenzie di viaggio, una stima del costo totale effettivo delle operazioni al fine di facilitare l'applicazione dell'articolo 73 per la determinazione della base imponibile. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte impone che la base imponibile sia determinata con riferimento a ciascuna prestazione di servizi fornita dall'agenzia di viaggi, vale a dire non globalmente, ma individualmente, tenuto conto dei gruppi di servizi o di un insieme di servizi forniti durante un determinato periodo. Inoltre, la stessa Corte ha precisato che eventuali difficoltà connesse al calcolo del margine dell'agenzia di viaggio non possono condurre a rivedere tale interpretazione. In conclusione, secondo la Corte e in aderenza alle deduzioni della Commissione, anche nell'ambito del regime speciale iva delle agenzie di viaggio occorre applicare la regola generale di cui all'articolo 73 della direttiva, secondo la quale la base imponibile deve essere determinata non globalmente, ma individualmente.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									